

**Parti**

*Ricorrente in cassazione:* «MIP-TS» OOD

*Resistente in cassazione:* Nachalnik na Minitsa Varna

**Questioni pregiudiziali**

Se l'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011, del Consiglio, del 3 agosto 2011 comprenda l'importazione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 10 e 7019 59 00 10) e che il 10 aprile 2012 che sono stati dichiarati nel contesto del procedimento doganale di «immissione in libera pratica e in consumo finale» indicando, come loro origine, la Thailandia, e che sono stati da lì spediti, ma la cui origine era in realtà la Repubblica popolare cinese, come accertato nell'ambito di un'inchiesta condotta dall'OLAF in applicazione del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella relazione emessa.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 20 aprile 2016 – Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)/ Nachalnik na Mitnitsa (Leiter des Zollamts) Burgas als Rechtsnachfolger des Zollamts Svilengrad**

**(Causa C-224/16)**

(2016/C 243/23)

*Lingua processuale:* il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Varhoven administrativen sad.

**Parti**

*Ricorrente in cassazione:* Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)

*Resistente in cassazione:* Nachalnik na Mitnitsa (Leiter des Zollamts) Burgas als Rechtsnachfolger des Zollamts Svilengrad

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la Corte di giustizia, per evitare pronunce giurisdizionali contrastanti, sia competente a interpretare – in modo vincolante per i giudici degli Stati membri – la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), del 14 novembre 1975, Ginevra (GU 1978, L 252, pag. 1; in vigore per la Comunità dal 20 giugno 1978), approvata a nome della Comunità europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 25 luglio 1978, in merito all'ambito disciplinato dagli articoli 8 e 11 di tale convenzione, al fine di stabilire se sussista una responsabilità dell'associazione garante, disciplinata anche dall'articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione del codice doganale<sup>(2)</sup>).
- 2) Se l'interpretazione dell'articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione del codice doganale, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 7 (divenuto articolo 11, paragrafo 2) della [convenzione TIR] e delle relative note esplicative consenta di considerare che, in un caso come quello della presente fattispecie, allorché le somme menzionate all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 [della convenzione TIR] sono esigibili, le autorità doganali nella misura del possibile ne debbano chiedere il pagamento al titolare del carnet TIR, che è direttamente debitore di tali somme, prima di reclamarle all'associazione garante.

- 3) Se si debba considerare che il destinatario, che ha acquisito o detiene una merce di cui è noto che è stata trasportata con carnet TIR, e per la quale non è accertato che sia stata presentata all'ufficio doganale di destinazione e che sia stata ivi dichiarata, è - già solo sulla base delle suddette circostanze - la persona che avrebbe dovuto sapere che si trattava di merce sottratta al controllo doganale, e se lo si debba considerare debitore in solido ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 3, terzo trattino, in combinato disposto con l'articolo 213 del codice doganale comunitario.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione: se il mancato intervento dell'amministrazione doganale nei confronti del destinatario al fine di ottenere il pagamento dell'obbligazione doganale impedisca che venga azionata, ai sensi dell'articolo 1, punto 16, della [convenzione TIR], la responsabilità dell'associazione garante, disciplinata anche dall'articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione del codice doganale.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 (GU 1978, L 252, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 251, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 2 maggio 2016 –  
Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston/T. G. Brosman**

**(Causa C-251/16)**

(2016/C 243/24)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Supreme Court

**Parti**

*Ricorrenti:* Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston

*Resistente:* T. G. Brosman

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il principio dell'abuso del diritto, come riconosciuto nella sentenza della Corte nella causa Halifax e a., applicabile nel settore IVA, abbia effetto diretto nei confronti di un singolo in assenza di un provvedimento nazionale, legislativo o giudiziario, attuativo di tale principio, in circostanze in cui, come nel caso di specie, la ridefinizione delle operazioni preliminari alla vendita e delle operazioni di compravendita (in prosieguo, complessivamente: le «operazioni dei ricorrenti»), come auspicato dai Commissioners, dia adito a un assoggettamento dei ricorrenti all'IVA, ove, sulla base della corretta applicazione delle disposizioni della normativa nazionale vigente al momento delle operazioni dei ricorrenti, tale assoggettamento non sia previsto.
- 2) Se, qualora si risponda alla prima questione nel senso che il principio dell'abuso del diritto ha effetto diretto nei confronti di un singolo, anche in assenza di un provvedimento nazionale, legislativo o giudiziario, attuativo di tale principio, detto principio fosse sufficientemente chiaro e preciso da essere applicato alle operazioni dei ricorrenti, che sono state completate prima che fosse emanata la sentenza della Corte nella causa Halifax e, in particolare, con riguardo ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento dei ricorrenti.
- 3) Qualora il principio dell'abuso del diritto si applichi alle operazioni dei ricorrenti cosicché queste debbano essere ridefinite:
  - a) quale sia il meccanismo giuridico per mezzo del quale è accertata e riscossa l'IVA dovuta sulle operazioni dei ricorrenti, posto che l'IVA non è dovuta, accertabile o riscuotibile ai sensi del diritto nazionale, e
  - b) in che modo i giudici nazionali debbano imporre tale assoggettamento.